

Regolamento Fondo di solidarietà-Delibera Consiglio di Istituto n. 8/24-25

Art. 1 FINALITA'.

Allo scopo di agevolare gli studenti nella partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie, viene costituito uno specifico "Fondo di solidarietà" da utilizzare in favore degli alunni che hanno condizioni di particolare disagio o comunque di difficoltà finanziaria e rientrano nei requisiti dello stato di bisogno e di merito di cui agli articoli successivi.

Art. 2 CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo è alimentato in ciascun anno scolastico da contributi finanziari provenienti da privati, associazioni e/o enti pubblici; l'importo totale sarà inserito nel Programma annuale.

Le somme non utilizzate incrementeranno lo stesso Fondo per l'anno successivo.

Ogni anno saranno distribuiti agli aventi diritto i contributi finanziari ricevuti nell'a.s. di riferimento. Le eventuali riserve derivanti da somme non utilizzate negli anni precedenti potranno essere distribuite ai beneficiari o tenute a disposizione per le eventuali deroghe di cui all'art. 11.

In occasione dell'approvazione del programma annuale, l'Amministrazione scolastica informerà il Consiglio di Istituto sulla quantità dei beneficiari e sugli importi dei contributi erogati nell'anno scolastico precedente. La stessa informativa sarà fornita ai soggetti finanziatori. I contributi versati in questo fondo non possono essere utilizzati per nessun altro scopo.

Art. 3. AVENTI DIRITTO.

Possono fruire del fondo tutti gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti.

Ai fini della concessione del contributo saranno presi in esame i seguenti elementi:

1. reddito familiare determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 4
2. valutazione del comportamento;

Art. 4. DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.

La determinazione dello stato di bisogno è effettuata con la seguente modalità:

Dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (MODELLO ISEE) in corso di validità che il richiedente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico. Si considera in stato di bisogno il nucleo familiare il cui reddito ISEE risulti inferiore a 10.000 Euro.

Art 5 CONDIZIONI DI ACCESSO

L'accesso al fondo è consentito solo se il comportamento dello studente risulta adeguato e se viene pagata la quota di assicurazione, indispensabile per la partecipazione ai viaggi di istruzione.

Art. 6 IMPORTO CONCEDIBILE

Il contributo viene ripartito fra i plessi di scuola Secondaria di 1° e quelli di scuola Infanzia e Primaria secondo le seguenti percentuali: 70% ai plessi di scuola Secondaria di 1°; 30% ai plessi di scuola Infanzia e Primaria. Il contributo spettante, come sopra indicato, sarà ripartito proporzionalmente al punteggio di cui all'art. 8 tra coloro che sono inseriti nelle due graduatorie formate: una per i plessi di scuola Infanzia e Primaria, una per i plessi di scuola Secondaria di 1°. L'importo concedibile è fino a un massimo del 100% della cifra richiesta dalla scuola a ciascun alunno per una delle attività rientranti nell'oggetto del Fondo (Punti 1,2 di questo articolo). I genitori con più di un figlio frequentanti l'Istituto Comprensivo potranno ricevere un beneficio per ciascun figlio purché rientrante nei criteri di cui all'art. 3. Allo studente beneficiario non viene mai consegnata una somma di danaro.

Gli importi concessi potranno essere richiesti per:

1. Viaggi di istruzione
2. Attività culturali e/o sportive inserite nel PTOF annuale

Art. 7 MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO.

Per poter accedere al Fondo di Solidarietà i genitori degli studenti dovranno presentare richiesta al Dirigente Scolastico entro la data stabilita annualmente nell'anno scolastico di riferimento.

Per tale richiesta di contributo, FIRMATA SEMPRE DA ENTRAMBI I GENITORI O GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE, bisogna utilizzare il fac-simile allegato al presente regolamento.

Art. 8. GRADUATORIE

Le domande pervenute con le modalità previste dal presente documento e corredate dalla documentazione richiesta verranno esaminate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA e saranno valutate nel seguente modo:

verrà attribuito il punteggio corrispondente ad una delle seguenti classi di indicatori ISEE:

- fino ad €. 2.500,00 punti 25
- da €. 2.501,00 ad €.5.000,00 punti 20
- da €. 5.001,00 ad €.7.500,00 punti 15
- da €. 7.501,00 ad €.10.000,00 punti 5

Per gli alunni in condizioni di disabilità il punteggio è aumentato di 5 punti.

Sulla base dei punteggi sopra evidenziati saranno redatte due graduatorie, una per gli alunni dei plessi di scuola infanzia e primaria, una per gli alunni dei plessi di scuola secondaria di 1°.

Art. 9. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Dirigente Scolastico e il DSGA predispongono le graduatorie che verranno pubblicate in forma anonima e conservate agli atti dell'Istituto, entro la data stabilita annualmente nell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente sarà notificato l'importo del contributo agli alunni beneficiari.

Avverso le graduatorie, entro 5 giorni dalla pubblicazione, potrà essere presentato ricorso al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico insieme alla Commissione di cui all'art. 13 esaminerà gli eventuali ricorsi ed entro 10 giorni deciderà sugli stessi.

Art. 10 RINNOVO GRADUATORIE

Le graduatorie vigenti devono sempre basarsi su ISEE in corso di validità, pertanto, per il primo anno, all'inizio dell'a.s., l'Istituto emetterà un avviso per la presentazione delle domande.

Entro il 31/03 di ciascun anno le graduatorie dovranno essere rinnovate, essendo scaduti gli ISEE relativi all'anno solare precedente, pertanto sarà emesso un nuovo avviso e raccolte le domande corredate da ISEE aggiornato. Gli importi residuati dai precedenti beneficiari saranno riversati sul fondo.

Per gli a.s. successivi, a settembre, si procederà con l'integrazione della graduatoria ancora valida (in quanto costituita in base a ISEE riferiti al corrente anno solare) mediante emissione di avviso rivolto ai nuovi iscritti che saranno inseriti nella graduatoria vigente, con redistribuzione dei fondi disponibili. Le eventuali quote di contributo residue dagli alunni che lasciano l'istituto saranno accantonate sul fondo come riserva e potranno essere ridistribuite.

Art.11. DEROGA

E' possibile derogare agli artt. che precedono solo in condizioni eccezionali e di estrema delicatezza che si verificano in corso di anno al di fuori delle graduatorie. Per le eventuali deroghe potranno essere utilizzati solo fondi accantonati a riserva. In assenza di questi non sono ammesse deroghe.

Art. 12 EROGAZIONE DI ULTERIORI FONDI

In caso di erogazione di ulteriori fondi, con graduatoria in corso di validità, si procede alla loro redistribuzione in base alla graduatoria vigente.

Art. 13 COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO

Viene costituita una Commissione per l'esame dei ricorsi, per eventuali deroghe di cui all'art. 11 e

più in generale per una funzione consultiva e di supporto al Dirigente Scolastico e al DSGA. La Commissione è formata dai suddetti e da almeno 2 genitori e almeno un docente individuati all'interno del Consiglio di Istituto. Fanno parte di diritto della Commissione i rappresentanti delle Associazioni finanziatrici.

La Commissione potrà riunirsi in presenza o online e potrà essere consultata per le questioni di più semplice gestione per via telematica.

Art.14. GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo di Solidarietà viene amministrato secondo principi di trasparenza a cura del Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), il quale riferirà sullo stato contabile del Fondo di Solidarietà almeno 2 volte all'anno (nel mese di ottobre e nel mese di Febbraio) al Consiglio di Istituto riunito in seduta ufficiale e, su richiesta, al Dirigente Scolastico, al Presidente del Consiglio di Istituto e alle Associazioni e/o Enti finanziatori.

Allegati al presente regolamento:

- Scheda di adesione

IL PRESENTE REGOLAMENTO È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 12/11/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO STEFANO PIOLI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO GIOVANNA ANGELA PUCETTI

(modulo richiesta espressa dai genitori)

Al Dirigente Scolastico

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

OGGETTO: Richiesta contributo ai sensi art.7 Regolamento di utilizzo F.S

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

genitore dello studente _____

frequentante nel corrente a.s. _____ la scuola _____ sezione/classe
_____ sez. _____

CHIEDE

che, ai sensi della vigente regolamentazione il proprio figlio/a venga inserito nella graduatoria per l'accesso al Fondo di Solidarietà dell'Istituto

Allega quanto segue:

✦ Mod. ISEE relativo al proprio nucleo familiare

✦ Altro (Specificare): _____

AUTORIZZA

L'Istituto a comunicare al docente coordinatore di classe, a fini organizzativi, l'eventuale importo di cui l'alunno sarà beneficiario.

Firma del genitore richiedente

Firma dell'altro genitore esercente potestà genitoriale

“Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/riciesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

FIRMA _____

Castelnuovo di Garfagnana, _____ In fede